



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli, 51 00184 Roma
tel. 06 6876650 – 066876662 info@sagunsa.it

Roma, 25 febbraio 2021

COMUNICATO

Accordo mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta UNSA di applicazione art.13 anche per neo assunti con vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Questa O.S.con nota del 9 novembre 2020 (all.1) chiedeva al Dgmc, anche per i nuovi assunti, la possibilità di effettuare lo scambio di sede così come previsto nell'accordo di mobilità che sottoscrivemmo il 10 maggio 2019, non essendoci per questo istituto negoziale alcun impedimento dovuto al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione, in quanto a nostro parere l'interesse della P.A. sarebbe garantito in quanto lo scambio, diversamente dal distacco, non sguarnisce le sedi di servizio.

Il 3 dicembre il Dgmc manifestava formalmente (all.2) valutazioni diverse rispetto alle nostre osservazioni, ritenendo l'art.13 non applicabile ai nuovi assunti.

Dopo alcune interlocuzioni verbali nelle quali abbiamo argomentato la nostra posizione, al fine di avere una risposta definitiva sulla questione, il 27 gennaio u.s.(all.3) abbiamo riformulato la richiesta allegando carteggio utile per un'ulteriore e definitivo esame da parte del Dipartimento, anche allo scopo di prevenire eventuali contenziosi giudiziari che certamente sarebbero scaturiti in caso di una differente interpretazione tra le parti di un accordo sottoscritto.

Finalmente, con grande nostra soddisfazione, oggi 25 febbraio il DGMC con la nota che si trasmette (all.4) ha concordato, come da noi richiesto, che l'art.13 in argomento è applicabile a tutto il personale, compresi i neo assunti su cui grava il vincolo di legge di permanenza quinquennale, aprendo così la possibilità dello SCAMBIO DI SEDE.

Riteniamo che il risultato raggiunto, frutto di impegno e determinazione dell'UNSA, potrà essere un'ulteriore occasione per tentare un avvicinamento ai luoghi desiderati, considerate anche le prossime assunzioni che vedranno esaurire l'intera graduatoria del concorso FSS e anche le future assunzioni in altri profili professionali.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Roberto Martinelli)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Alle OO.SS.
Comparto Funzioni Centrali
LORO SEDI

Oggetto: Accordo mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta applicazione art. 13.

Si fa seguito ad alcune richieste relative all'oggetto, per comunicare che questa Direzione Generale ha provveduto a valutare le modalità di applicazione dell'art. 13 dell'Accordo di mobilità del 10 maggio 2019, disciplinante l'istituto dello "scambio di ufficio", tenendo conto anche delle soluzioni interpretative e della prassi adottate da altri Dipartimenti di questo Ministero.

Una interpretazione sistematica della previsione, alla luce delle norme generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, induce a ritenere che il vincolo di permanenza quinquennale del personale di nuova nomina, imposto in via generale ai vincitori di concorso dall'art. 35, comma 5 bis, D.L.vo 165/2001, integri un divieto di trasferimento stabilito nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione preponente, come tale non preclusivo della possibilità di scambio di ufficio, tra personale appartenente alla stessa qualifica professionale, attuato con provvedimenti di distacco a efficacia temporanea che si presentino rispondenti alle esigenze organizzative e funzionali delle articolazioni interessate.

Lo strumento in discorso potrà, pertanto, essere utilizzato soltanto all'esito di un'indagine rigorosa di opportunità operativa, da svolgere caso per caso, avendo riguardo preminente alle esigenze di funzionalità degli uffici e alla sussistenza di eventuali situazioni di esubero delle professionalità interessate in una delle sedi richieste.

Lo scambio di sede tra dipendenti di pari qualifica professionale sarà, inoltre, realizzabile esclusivamente con provvedimenti di distacco simultanei e reciproci. La revoca o la mancata riproposizione dell'istanza da parte di uno dei dipendenti interessati determinerà, pertanto, la decadenza, in via automatica, del provvedimento collegato e il conseguente ripristino della situazione precedente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Cacioppo



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli, 51 00184 Roma
tel. 06 6876650 – 066876662 info@sagunsa.it

Roma, 27 gennaio 2021

Al dr. Giuseppe CACCIAPUOTI
Direttore Generale del Personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
DGM e C.

Oggetto: Accordo mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta applicazione art.13.

In riferimento alla nota di codesta Direzione Generale (che ad ogni buon fine si allega) e relativamente a quanto nella stessa rappresentato, nel convincimento dell'applicabilità dell'istituto in oggetto a tutto il personale in servizio presso questo Dipartimento, senza alcuna limitazione, così come avviene in altri Dipartimenti del Dicastero, per ulteriori valutazioni si trasmette *documentazione* a conforto di quanto chiesto dalla scrivente O.S..

Nella certezza di una risoluzione positiva per la questione posta, si confida in un cortese urgente riscontro in quanto tra il personale che potrebbe essere interessato c'è molta aspettativa rispetto questa possibilità.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Alla Federazione CONFSA-UNSA
Coordinamento Nazionale Giustizia
info@sagunsa.it

Oggetto: Accordo di mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta applicazione art. 13.

Con riferimento alla nota 9 novembre 2020 di codesta O.S., relativa alla materia indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Questa Amministrazione si rende disponibile alla applicazione dell'art. 13 dell'Accordo di mobilità per il personale dipendente di questo Dipartimento, previa opportuna valutazione delle istanze che verranno presentate dal personale.

Rimane ferma la precisazione contenuta nel primo comma del citato articolo 13 dell'accordo di mobilità, che prevede che l'istituto dello scambio, sia applicato nel rispetto della normativa vigente.

Come noto, il vincolo quinquennale, per il personale vincitore di concorsi è previsto dal Decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, comma 5 bis, secondo il quale: *"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

Pertanto, appare evidente, che l'istituto dello scambio, previsto dell'accordo di mobilità, non potendo derogare a una norma di legge (fonte normativa primaria), potrà essere applicato solo per il personale che abbia maturato presso la sede di servizio un'anzianità superiore a cinque anni.

Si rappresenta, infine, che non sembra possibile il parallelismo, tra l'istituto dello scambio, e gli altri istituti giuridici citati (distacco ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e assegnazione temporanea ex art. 42 bis, Decreto lgs 26 marzo 2001, n. 151).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ciò in quanto trattasi di istituti diversi, la cui previsione normativa è ispirata da *ratio*¹ differenti e, pertanto, non equiparabili.

Per quanto sopra esposto, si ribadisce che l'istituto dello scambio potrà essere applicato, per il personale dipendente di questa Amministrazione, solo con le modalità precisate.

Disponibili per ogni eventuale, ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale reggente
Lucia Castellano



Firmato
digitalmente da
CASTELLANO
LUCIA
C=IT

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini.

VISTO: il Dirigente Liliana Delle Chiaie

¹ Il distacco ex legge 104/1992 è ispirato al principio di solidarietà sociale e assistenza psico-fisica a persona con handicap in condizioni di gravità; l'assegnazione temporanea ex art. 42-*bis* Decreto lgs 151/2001, trova la sua ratio nel principio costituzionalmente garantito dell'assistenza genitoriale a figli di età inferiore a tre anni



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA
Via Napoli, 51 00184 Roma
tel. 06 6876650 – 066876662 info@sagunsa.it

Roma, 9 novembre 2020

Alla Dr.ssa Lucia CASTELLANO
Direttore Generale reggente del Personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
DGM e C.

Oggetto: Accordo mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta applicazione art.13.

Con l'accordo in oggetto, all'art.13, è stata prevista la possibilità di scambio di ufficio tra il personale appartenete alla stessa figura professionale. Scambio che non è inteso come trasferimento di sede per gli interessati ma soltanto quale possibilità, al di fuori di un interpellato ordinario o straordinario, di prestare la propria attività in una sede di gradimento che possa corrispondere alle proprie esigenze personali e consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nelle migliori condizioni di serenità. Questo lo spirito racchiuso in questo specifico articolo e in tutto l'accordo.

In modo particolare, allo stato, l'articolo in argomento interessa il personale assunto con il concorso per n.250 FSS nel 2019 e nel corrente anno, nonché quelli che lo saranno a breve e in futuro, fino all'auspicato scorrimento dell'intera graduatoria. Questi funzionari potrebbero richiedere lo scambio di sede tra loro o con funzionari più anziani di servizio.

In analogia per quanto avviene per la concessione dei distacchi (*non trasferimenti*) in applicazione di norme di legge (104/92 e art.42 bis dl. n. 151/2001) dove la previsione del vincolo quinquennale di permanenza in sede è derogata, la scrivente O.S. chiede l'accoglimento delle istanze presentate e di quelle che lo saranno, in quanto questo non inficia in alcun modo l'interesse della Pubblica Amministrazione e la tutela delle proprie esigenze organizzative, non intervenendo l'applicazione dell'art.13 sugli organici delle sedi oggetto dello scambio.

In attesa di assicurazione confidando in un positivo riscontro nel merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Roberto Maltinelli)